



Avviso pubblico per la costituzione della

CONSULTA Ga.I.A.

progetto sperimentale

**a supporto della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Sardegna**

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza,

Vista la Convention on the Rights of the Child (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) del 20/11/1989, ed in particolare l'articolo 12 secondo cui: i bambini e gli adolescenti – in ragione del loro discernimento – devono essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano e le loro opinioni devono essere tenute in considerazione anche attraverso il loro diretto ed immediato coinvolgimento nella definizione delle politiche nazionali;

Richiamati:

- la **Raccomandazioni del Comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite**, sul "*Rispetto delle opinioni del minorenne*" presenti nelle Osservazioni conclusive del 2019 al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia (CRC/C/ITA/CO/5-6, par. 17 punti a) c) d) e).
- la **Raccomandazione 2013/112/UE** «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale», adottata dalla Commissione europea il 20/02/2013, che definisce un approccio integrato per ridurre la povertà infantile e l'esclusione sociale e promuovere il benessere dei minori sulla base di tre pilastri: l'accesso alle risorse, l'accesso a servizi di qualità e il diritto dei minori a partecipare alla vita sociale;
- la **Raccomandazione del Consiglio Europeo del 14 giugno 2021** che istituisce una Garanzia europea per l'infanzia (*Child Guarantee*) e chiede agli Stati membri di garantire che l'intero processo di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del piano d'azione veda la partecipazione dei minorenni;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 25/01/2022**, recante approvazione del 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2022-2023 e, in particolare, l'azione n. 25 intitolata "Animare e sostenere esperienze e buone pratiche di partecipazione", che prevede, tra i soggetti promotori, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'elaborazione, da parte dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, da sottoporre all'approvazione della Conferenza Unificata;

- **la Strategia Ue sui diritti dei minorenni**, adottata dalla Commissione europea il 24 marzo 2021, che riunisce in un quadro organico una serie di iniziative in materia e formula specifiche raccomandazioni volte a garantire la partecipazione dei minorenni alla vita politica e democratica dell'Ue e contiene un invito esplicito agli Stati da parte della Commissione a " *realizzare, attuare e sostenere con risorse adeguate, meccanismi di partecipazione minorile nuovi o già esistenti, a livello locale, regionale e nazionale*".

- **il 5° Piano Nazionale** di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 maggio 2021, laddove, all'azione 27 prevede di promuovere una norma primaria che definisca i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) sulla partecipazione di bambini e ragazzi a tutte le questioni che li riguardano nonché all'ideazione e attuazione delle politiche e dei programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

- il documento "Linee guida per la partecipazione di bambine e bambine e ragazze e ragazzi" approvato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta plenaria del 01/06/2022 e dalla Conferenza Unificata nella seduta del 06/07/2022;

- **la segnalazione dell'Autorità Garante AGIA del 28 marzo 2024** ai titolari del potere legislativo e ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali, sulla base delle criticità emerse in sede di conferenza dei Garanti regionali, nella quale si raccomanda di disciplinare, agevolare e sostenere la partecipazione attiva dei minorenni alle decisioni di carattere generale, anche normativo, prevedendo meccanismi volti a far sì che le opinioni di bambini e ragazzi siano tenute in adeguata considerazione nelle questioni che li riguardano, nel rispetto del principio del superiore interesse del minore; di prevedere anche forme di consultazione di organizzazioni di rappresentanza dei giovani.

Vista la Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 2011 "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" della Regione Sardegna e, in particolare,

- l'art.1 comma 2 ai sensi del quale: "*Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale*";

- l'art. 3 comma 2 che le seguenti funzioni del Garante:

a) *richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;*

b) *vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;*

c) *promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell'interesse dei minori;*

d) *trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all'autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.*

Richiamato il Programma di attività della Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza per l'anno 2025 che prevede, quale obiettivo strategico, la promozione delle attività di "Ascolto" attraverso tutte le progettualità proposte;

Preso atto della risoluzione n. 18 del 2 dicembre 2024 con la quale la Seconda Commissione Permanente ha approvato all'unanimità il Programma della Garante per l'anno 2025;

Ravvisata l'urgenza di promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e nello specifico dei ragazzi e dei bambini dei quali la Garante è chiamata ad occuparsi in forza della legge istitutiva - garantendo il loro coinvolgimento nei processi decisionali e nell'individuazione delle scelte che, direttamente o indirettamente, li riguardano

Ritenuto pertanto di disporre la costituzione, in via sperimentale, della Consulta Ga.I.A. Regione Sardegna per un anno, prorogabile per un ulteriore anno, e contestualmente indire la selezione dei/delle componenti della Consulta, tramite approvazione di apposito Avviso pubblico e relativo modulo di domanda;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la costituzione, in via sperimentale, della **Consulta Ga.I.A.** a supporto della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna.

Articolo 1 – Finalità.

Mediante la costituzione, in via sperimentale, della **Consulta Ga.I.A.** (di seguito anche: Consulta), la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito anche: Garante) intende promuovere e valorizzare la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze al dibattito e alla vita pubblica, acquisendo il loro punto di vista su temi che li/le riguardano, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di favorire l'elaborazione e l'attuazione di politiche pubbliche maggiormente rispondenti alle esigenze delle persone di minore età.

Articolo 2 - Consulta Ga.I.A. Composizione, funzioni e durata.

1. La Consulta Ga.I.A. sarà costituita da un numero massimo di 20 componenti, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, residenti in Sardegna, iscritti e frequentanti le scuole della regione.

2. I componenti saranno individuati garantendo una equa e paritaria rappresentanza rispetto al genere e rispetto alla provenienza territoriale.

3. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive a supporto delle funzioni e delle attività istituzionali della Garante; può quindi, a titolo esemplificativo:

- esprimere pareri e valutazioni in relazione a tematiche di attualità, provvedimenti in studio o attuati dalla Regione o altre Istituzioni del territorio regionale;

- formulare proposte di azioni che le Istituzioni potrebbero attuare al fine di contribuire al benessere e alla salvaguardia dei diritti delle persone minori di età

- proporre e collaborare alla realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'istituzione avviene in via sperimentale, pertanto in fase di prima applicazione la Consulta rimarrà in **carica un anno, al termine del quale, tenuto** conto del bilancio dell'attività, l'Ufficio del Garante si riserva la possibilità di prorogarne la durata per un ulteriore anno. In ogni caso la proroga non potrà riguardare i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto il 18° anno d'età.

Al termine del primo anno di sperimentazione o dell'eventuale anno di proroga, i criteri di costituzione, organizzazione e gestione della Consulta dei ragazzi e delle ragazze potranno essere modificati e/o aggiornati

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione della domanda e modalità di presentazione.

1. Possono presentare la domanda di partecipazione alla **Consulta Ga.I.A. i ragazzi e le ragazze che, alla data di scadenza del bando siano in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:**

- a) età compresa tra i 12 e i 17 anni;
- b) residenza nel territorio della regione Sardegna;
- c) frequenza di una scuola nel territorio regionale.

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata da entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale sul/sulla minore. È ammessa la compilazione a firma di un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale che abbia preventivamente acquisito il consenso dell'altro genitore/esercente la responsabilità genitoriale.

3. A pena di irricevibilità, la domanda di partecipazione – corredata di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i firmatario/i e del/la minore d'età - va presentata, entro il 13 maggio 2025.

4. La domanda e i relativi allegati vanno inviati all'Ufficio della Garante allegando la scansione del modulo compilato e firmato e dei relativi allegati richiesti e inserendo come oggetto: "Candidatura per la Consulta Ga.I.A. **Regione Sardegna**" mediante

- Posta elettronica certificata - PEC all'indirizzo garanteinfanzia@pec.crsardegna.it,
- E- mail (garanteinfanzia@consregsardegna.it) o

5. La valutazione di ricevibilità delle domande ai sensi dei commi 2 e 3 sarà effettuata dall'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 4 – Individuazione dei componenti e costituzione della Consulta dei ragazzi e delle ragazze.

1. A seguito della valutazione di ricevibilità delle domande ai sensi del comma 5 dell'art. 3, si procederà alla formazione di un elenco di potenziali componenti della Consulta Ga.I.A.

2. Nel caso in cui le domande di partecipazione ricevibili pervenute all'Ufficio della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza fossero superiori al numero massimo dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, l'Ufficio della Garante individuerà, secondo le modalità descritte dal comma 3; i componenti della **Consulta Ga.I.A.**

3. L'individuazione dei componenti della Consulta Ga.I.A. prevede le seguenti fasi di svolgimento:

- a) aggregazione per gruppi omogenei: i/le candidati/e saranno suddivisi per gruppi omogenei in base a caratteristiche di età, genere, provenienza territoriale, tipologia di scuola o formazione;
- b) individuazione: da ogni gruppo omogeneo verranno individuati/e i/le candidati/e necessari/e a garantire il raggiungimento del numero complessivo di componenti previsti dall'art. 2, comma 1; l'individuazione dei componenti avverrà sulla base delle esperienze, delle informazioni e delle motivazioni indicate nel modulo di domanda, al fine di costituire una Consulta Ga.I.A. il più eterogenea possibile e rappresentativa delle diverse realtà presenti sul territorio e dei generi;

4. Gli eventuali ulteriori nominativi di ragazzi e ragazze presenti nell'elenco previsto al comma 1 e non individuati quali componenti della Consulta Ga.I.A, in ragione del soprannumero, verranno convocati in caso di rinunce e/o per costituire una rete di persone minorenni da poter coinvolgere, se interessate, in altre iniziative di partecipazione. A tutti i ragazzi e le ragazze che avranno presentato candidatura verrà in ogni caso data comunicazione, con specifica dell'inserimento o meno tra i componenti della Consulta.

5. I ragazzi e le ragazze parteciperanno alla Consulta a titolo personale anche se potranno rappresentare un gruppo di persone di minore età (associazioni, consulte locali, società sportive, oratori ecc.).

Articolo 5 – Pubblicità e diffusione dell'Avviso.

1. Il presente Avviso sarà pubblicato al link: <https://www.consregsardegna.it/relazioni-con-i-cittadini/autorita-di-garanzia/Garante-regionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/>

2. Del presente Avviso sarà data diffusione mediante le pagine web del sito del Consiglio regionale della Sardegna e su altri canali comunicativi e informatici della Regione.

La diffusione dell'Avviso potrà avvenire, altresì, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Anci, il CAL, nonché con altri soggetti pubblici o privati.

Cagliari, 15 aprile 2025

La Garante